Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 196**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 agosto 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1702**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Sestri Levante (Genova) Pag. 3734

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. **944**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Brownsea », con sede in Gallarate . . . . . Pag. 3737

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1965.
Sostituzione del rappresentante del Ministero della marina mercantile in seno al Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti. Pag. 3737

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1965.
Sostituzione di un componente in seno al Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività . . . . . Pag. 3738

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione istituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, incaricato di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . Pag. 3738

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.
Classificazione tra le provinciali della strada « Cantarato », in provincia di Matera . . . . Pag. 3739

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.
Classificazione tra le comunali di un tratto della strada provinciale « Giuseppina », in provincia di Cremona Pag. 3739

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.
Ampliamento della stazione di soggiorno di Chiesa Valmalenco (Sondrio) e riconoscimento della qualifica di turismo. Pag. 3739

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti. Pag. 3740

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma. Pag. 3740

Esito di ricorso . . . . Pag. 3740

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Francavilla sul Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3740

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3740

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3740

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Bella ad asumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3741

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 3741

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 3741

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 3742

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex batteria c. a. di Bric Croce, sito in comune di Genova-Prà . . . . . . Pag. 3742

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Frascati » Pag. 3742

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) . . . . Pag. 3743

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Paesi terzi e Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi. Pag. 3746

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile . . . . Pag. 3749

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Campobasso . . . . Pag. 3753

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a nove posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1963 Pag. 3753

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a fiato nei Conservatori di musica, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962 . . . . Pag. 3754

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'arte navale, navigazione ed esercitazioni, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963 . . . . Pag. 3754

Ufficio medico provinciale di Cuneo: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo . . . . . Pag. 3754

Ufficio medico provinciale di Varese: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese . . . . Pag. 3754

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto . . Pag. 3755

Ufficio medico provinciale di Bari: Modifica alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari . . . . Pag. 3755

Ufficio medico provinciale di Venezia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia . . . Pag. 3755

Ufficio medico provinciale di Ravenna: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna . . . . Pag. 3756

Ufficio veterinario provinciale di La Spezia: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia . . . . Pag. 3756

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1702.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Sestri Levante (Genova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Sestri Levante (Genova) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica statale industriale di Sestri Levante è soppressa salvo il funzionamento ad esaurimento dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:

aggiustatore meccanico (triennale);
congegnatore meccanico (triennale);
meccanico fresatore (triennale);

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:

elettricista installatore in b. t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole cordinate anche in altri Comuni, costituendo ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per la industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 93.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 21. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante (Genova)

n. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per meccanico fresatore (triennale)
n. 1 sezione per elettricista impiantista in b. t. (triennale)
per complessive classi n. 12.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 134 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 112 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 944.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Brownsea », con sede in Gallarate.

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Brownsea », per la diffusione dello scautismo cattolico, con sede in Gallarate, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1965.

Sostituzione del rappresentante del Ministero della marina mercantile in seno al Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la istituzione del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 25 Industria e commercio, foglio n. 316, con il quale è stato costituito il predetto Consiglio interministeriale;

Vista la lettera n. 322409 in data 26 marzo 1965, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato quale proprio rappresentante, in seno al citato Consiglio, il dott. Mario Nicoletti, direttore di divisione, in sostituzione del dott. Natale Matta, chiamato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario nel suddetto Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, in conformità della nuova designazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Mario Nicoletti, direttore di divisione, è chiamato a far parte del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicu-

rezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile e fino alla scadenza del decreto 28 settembre 1964, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Natale Matta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1965
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 35

(4970)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1965.

Sostituzione di un componente in seno al Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1964, relativo alla costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1965, con il quale l'on. sen. ing. Emilio Battista è stato nominato Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, in sostituzione dell'on. sen. dott. Girolamo Messeri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un membro del suddetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. sen. ing. Emilio Battista, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è nominato membro del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, in sostituzione dello on. sen. dott. Girolamo Messeri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione
MORO

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione istituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, incaricato di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24749, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, col quale venne costituita, preso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di membro il dottor Gaetano Messina, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 4203, in data 15 marzo 1961, con il quale, il dott. Guido Spanò, ispettore generale dell'Amministrazione centrale venne nominato membro della Commissione in parola, in sostituzione del dott. Gaetano Messina, nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale n. 15357 in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1961, registro n. 48, foglio n. 73, con il quale il dott. Rocco Arcà, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, venne nominato membro della Commissione in parola in sostituzione del dott. Guido Spanò nominato all'epoca direttore generale della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1963, numero 17790, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1963, registro n. 57, foglio n. 371, con il quale il dott. Antonio Smedile, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, e all'epoca vice provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio, venne nominato membro del ripetuto Collegio in sostituzione del pari grado dottor Rocco Arcà, passato ad altro incarico;

Visto il decreto ministeriale n. 9510, in data 10 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1964, registro n. 36, foglio n. 323, con il quale il dottor Luigi Grossi, ispettore generale dell'Amministrazione centrale all'epoca vice provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio, venne nominato membro della ripetuta Commissione in sostituzione del dott. Antonio Smedile, rientrato presso questo Ministero;

Considerato che il suddetto dott. Luigi Grossi a decorrere dal 12 febbraio 1965 è stato destinato ad altro incarico e che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione medesima;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale dell'Amministrazione centrale dott. Francesco D'Ambrosio, vice provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in sostituzione del dott. Luigi Guassi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. Francesco D'Ambrosio, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

E' autorizzato sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1965 l'impegno della somma di L. 70.000 (settantamila) per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1965
Registro n. 23, *foglio n.* 190

(5193)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali della strada « Cantarato », in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 600 in data 29 maggio 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole sulla classificazione a provinciale della strada Cantarato (dalla strada provinciale degli Aranceti di Tursi alla strada provinciale Tursi-Policoro) della lunghezza di km. 3+200;

Visto il voto in data 16 febbraio 1965, n. 171, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Cantarato » di cui alle premesse della lunghezza di km. 3+200 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5012)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Classificazione tra le comunali di un tratto della strada provinciale « Giuseppina », in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione del 24 febbraio 1964, n. 17/3, con la quale l'Amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto della strada provinciale « Giuseppina » dalla progressiva km. 0+710 alla progressiva km. 2+266 per una lunghezza di km. 1+556;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 16 febbraio 1965, n. 2413/64;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto della strada provinciale « Giuseppina », dalla progressiva km. 0+710 alla progressiva km. 2+ +256, per una lunghezza di km. 1+556, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.

Ampliamento della stazione di soggiorno di Chiesa Valmalenco (Sondrio) e riconoscimento della qualifica di turismo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo di Sondrio n. 282/28 del 2 dicembre 1963, con la quale è stato proposto che al comune di Chiesa Valmalenco venga riconosciuta la qualifica di stazione di turismo oltre che di soggiorno qual'è attualmente e che la stessa qualifica di stazione di soggiorno e turismo venga estesa ai comuni di Caspoggio e Lanzada da riunire in unico comprensorio;

Viste le delibere del Consiglio comunale n. 26 del 9 aprile 1963, di Chiesa Valmalenco, n. 877 del 17 aprile 1963 di Caspoggio e n. 29 del 19 maggio 1963 di Lanzada;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Chiesa Valmalenco è conferito il riconoscimento di stazione di turismo oltre che di soggiorno qual'è attualmente. La qualifica di stazione di soggiorno e turismo è altresì conferita ai comuni di Caspoggio e Lanzada.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dei comuni di Chiesa Valmalenco, Caspoggio e Lanzada, riuniti n unico comprensorio, « l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo della Valmalenco » conserva la sede in Chiesa Valmalenco.

Il prefetto di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 giugno 1965

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4811)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1945 e 15 aprile 1948, con i quali il sig. Cesare Massini è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte Federazioni ad esse aderenti, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio della liquidazione delle cessate Confederazioni dei lavoratori in data 15 giugno 1965, n. 78476 con la quale viene indicato come membro del predetto Comitato di sorveglianza il signor Teodoro Morgia in sostituzione del sen. Cesare Massini dimissionario per ragioni di salute;

Decreta:

Il sig. Teodoro Morgia è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa in sostituzione del sen. Cesare Massini, dimissionario per ragioni di salute, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Clinica oculistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5531)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 26, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1962 dall'insegnante Melita Carbone Luigia avverso il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Caltanissetta, in data 14 febbraio 1962, aveva respinto il suo gravame contro la nomina per l'insegnamento di lavori femminili nella scuola di avviamento di Mazzarino, conferita, per l'anno scolastico 1961-62, all'insegnante Luisa Salemi.

Con lo stesso decreto presidenziale è stato respinto il ricorso prodotto il 25 gennaio 1963 dalla medesima insegnante avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione del 25 settembre 1962.

(5087)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francavilla sul Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Francavilla sul Sinni (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Filiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Cersosimo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Castelgrande (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Bella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Balvano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5181)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Anzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5182)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Albano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5183)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Vietri di Potenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5184)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Sarconi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di San Severino Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5186)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di San Chirico Raparo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Rotonda (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Rapone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Rapolla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Muro Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5191)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	577,80
1 Franco svizzero	144,757
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	87,317
1 Corona svedese	120,905
1 Fiorino olandese	173,547
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,485
1 Lira sterlina	1743,20
1 Marco germanico	155,595
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex batteria c. a. di Bric Croce, sito in comune di Genova-Prà.

Con decreto interministeriale n. 311 dell'8 ottobre 1964 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex batteria di Bric Croce, riportato nel catasto del Comune censuario di Genova-Prà - Sezione 3, al foglio n. 10, particelle A, 33-*b* - 34-*b* - 36-*b* - 37-*b* - 65-*b* - 67-*b* - 67-*c* - 65 ½, della superficie complessiva di mq. 6725.

(5240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine «controllata» del vino «Frascati».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per il vino «Frascati», ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino «Frascati»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Frascati» è riservata al vino bianco ottenuto dalla vinificazione delle uve dei vitigni di cui all'art. 3, lettera *B*), coltivati nel territorio delimitato nell'art. 2.

Art. 2.

La zona di produzione del vino «Frascati» comprende quella parte del territorio di produzione dei vini tipici dei Castelli Romani, che con decreto ministeriale 2 maggio 1933 è stata per essa stabilita, nonchè i territori vicini per i quali sono riconosciute le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona è delimitata come segue:

partendo dal Ponte di Pantano sulla via Casilina, il limite segue una parte della strada che conduce a Fontana Candida (via del Fosso di Pantano) fino all'incontro con il confine comunale di Montecompatri; segue per breve tratto tale confine fino all'incontro col confine comunale di Monteporzio Catone. Procede ora lungo il confine orientale di questo Comune fino all'incontro del confine di Grottaferrata. Segue il confine meridionale del comune di Grottaferrata fino all'incontro con il confine del comune di Rocca di Papa; segue poi ancora i confini di Grottaferrata fino all'incontro con il confine del comune di Marino. Prosegue lungo il confine comunale di Marino fino presso la stazione vecchia di Ciampino. Da questo punto procede lungo la via Anagnina raggiungendola al km. 3,800 (Osteria Morena), fino ad incontrare la via Tuscolana che segue per piccolo tratto per ripiegare a Ponte Linari, lungo la strada di Torre Vergata, che segue fino al bivio con la strada di Passo Lombardo per proseguire poi fino all'intersezione con la via Casilina. Segue quest'ultima fino a ricongiungersi con il Ponte Pantano.

Fa inoltre parte integrale della zona la piccola frazione staccata del comune di Grottaferrata, denominata «Quarto Calcare» compresa fra i confini di Rocca di Papa, Castel Gandolfo e Marino.

Fanno anche parte della zona i territori dell'Agro romano in comune di Roma e del comune di Montecompatri in appresso indicati purchè all'accessione di tali territori non osti il disposto del punto *b*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, trattandosi di territori compresi nelle zone di produzione a suo tempo delimitate con decreto ministeriale 2 maggio 1933 per i vini tipici «Colonna» e «Montecompatri».

Il limite dell'intero territorio aggiuntivo parte dall'intersezione con il confine comunale di Roma della strada che dal Ponte di Pantano conduce a Fontana Candida (via del Fosso di Pantano); segue il confine comunale di Roma fino ad intersecare la via di Colle Mattia; prosegue quindi lungo detta via fino ad incontrare la provinciale Frascati-Colonna; procede lungo detta provinciale fino al Fontanile di Pallotta (cioè all'incontro tra il confine di Monteporzio Catone con il confine di Montecompatri) ove si riallaccia al confine orientale della zona del Frascati tracciato nel secondo capoverso del presente articolo.

Art. 3.

A) Le condizioni ambientali di coltivazione della vite devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Il clima è mite ed è caratterizzato da autunni tardivi. I terreni, di origine vulcanica, ricchi di potassio, di fosforo e di microelementi, poveri di azoto e di calce, devono essere sciolti, permeabili, asciutti, ma non aridi.

B) Nella composizione dei vigneti sono ammessi come vitigni fondamentali i seguenti: Malvasia bianca di Candia (Malvasia rossa), Malvasia del Lazio (o Puntinata), Greco (o Trebbiano giallo), Trebbiano toscano, e come vitigni secondari per un massimo del 20 % del totale: Bellone, Bonvino (Bombino bianco).

Non sarà negata l'iscrizione all'albo dei vigneti ai fini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, di vigneti comprendenti, oltre ai precedenti vitigni a uva bianca, anche vitigni a uva rossa nella misura massima del 10 % a condizione che le uve vengano vinificate separatamente per la produzione del «Vino rosso di Frascati» a denominazione di origine semplice o di vino rosso senza denominazione di origine.

C) Le forme di allevamento e il sistema di potatura delle viti devono essere quelli generalmente usati. Non è ammessa l'irrigazione dei vigneti.

D) La resa massima di uva ammessa per la produzione del Frascati è stabilita in 130 q.li per ettaro di vigneto specializzato, e ad essa può essere ricondotta mediante eventuale cernita di una maggiore produzione.

E) La resa massima dell'uva in vino è stabilita nel 72 %.

F) La vinificazione può avvenire in presenza o in assenza di vinacce. Per la produzione del Frascati amabile e dolce (Cannellino) si utilizzano preferibilmente uve affette da marciume nobile.

G) La vinificazione è consentita soltanto nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 2.

H) La gradazione minima naturale complessiva è stabilita in 11 gradi.

Eventuali aggiunte correttive debbono essere fatte esclusivamente con mosti e vini prodotti nella zona delimitata. E' eccezionalmente consentito, quando le uve non raggiungono la gradazione zuccherina del 18,5 %, l'impiego correttivo di mosto concentrato anche di altra provenienza entro i limiti di legge.

I) Il vino, nella fase dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, fine, vellutato; *asciutto* nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1 per cento; *amabile* nei tipi con contenuto in zuccheri residui dall'1 al 3 per cento; *dolce* nei tipi con contenuto di zuccheri residui dal 3 al 6 per cento (« Cannellino »);
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima 11,5 gradi;
acidità totale: da 4,5 a 6 per mille;
estratto secco: da 17 a 24 grammi per litro;
ceneri: da 1,7 a 3,2 per mille.

L) Oltre ai tipi « secco » o « asciutto », « amabile » e « cannellino » (o « dolce ») è consentita la produzione del tipo « spumante » naturale.

E' ammessa la qualificazione « superiore » per il prodotto che raggiunga la gradazione di almeno 12° gradi alcoolici naturali complessivi e si distingua per particolari pregi organolettici.

M) Oltre le qualificazioni consentite nel comma *L*) sono permesse sottoindicazioni geografiche riferite a determinate località di produzione, escluse quelle delle zone aggiuntive Montemporzio Catone, Grottaferrata e Agro romano.

Tali qualificazioni sono consentite a condizione che esse siano dichiarate al momento della denuncia della produzione delle uve e menzionate nei documenti di circolazione nonchè contabilizzate a parte nei registri di carico e scarico.

Il vino « Frascati » può portare la denominazione aggiuntiva « Vino dei Castelli Romani » o « Castelli Romani », salvo le eventuali norme relative alla suddetta denominazione.

Art. 4.

In deroga alla riserva della denominazione « Frascati » ai vini contemplati dal presente disciplinare la denominazione « Vino rosso di Frascati » può essere usata per il vino ottenuto da uve rosse prodotte nella zona di cui all'art. 2.

Art. 5.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Frascati », qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate nel presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato ». E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. La indicazione del millesimo è consentita ma deve essere documentata.

Il vino Frascati può essere immesso in commercio in qualsiasi recipiente consentito dalla legge.

Art. 6.

Ai fini della iscrizione nell'albo dei vigneti, è stabilita una tolleranza di 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto per l'ottemperanza delle condizioni prescritte alla lettera *B*) dell'art. 5 in merito ai vitigni.

(5452)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° aprile 1965-30 aprile 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 1° aprile 1965 al 4 aprile 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.501	zero	2.718	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.442	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	2.647	zero	5.307
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	19.638	zero	18.004	5.152	10.517
11.01-B	Farina di frumento segalato	19.638	zero	18.004	5.152	10.517
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	16.726	zero	15.137	1.197	12.105
	— di grano duro	44.510	25.860	31.779	19.901	39.394

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 5 aprile 1965 all'11 aprile 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.026	zero	2.208	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.859	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	1.507	zero	5.307
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	43.635	24.985	30.938	19.046	38.496

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 12 aprile 1965 al 18 aprile 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.026	zero	2.208	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.859	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	1.507	zero	5.307
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	43.635	24.985	30.938	19.046	38.496

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 19 aprile 1965 al 25 aprile 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.026	zero	2.208	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.859	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	1.507	zero	5.307
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	43.635	24.985	30.938	19.046	38.496

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 26 aprile 1965 al 30 aprile 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.026	zero	2.208	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.859	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	1.507	zero	4.789
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.838	zero	17.093	5.152	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.130	1.197	9.533
	— di grano duro	43.635	24.985	30.938	19.046	38.496

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° aprile 1965-30 aprile 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-4-1965		Giorno 2-4-1965		Giorni 3/5-4-1965		Giorno 6-4-1965		Giorno 7-4-1965		Giorno 8-4-1965		Giorno 9-4-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	55.513	54.826	55.513	54.826	55.513	54.826	54.981	54.294	54.981	54.294	54.981	54.294	54.981	54.294
10.02	Segala	25.731	25.044	25.731	25.044	27.513	26.826	27.513	26.826	25.731	25.044	25.731	25.044	27.356	26.669
10.03	Orzo	2.313	1.626	2.813	2.126	2.813	2.126	2.813	2.126	2.813	2.126	2.813	2.126	1.813	1.126
10.04	Avena	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.706	6.019	6.706	6.019	6.706	6.019	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544
ex 11.01-C	Farina di segala	45.781	41.094	44.731	40.044	47.663	42.976	47.663	42.976	45.169	40.482	45.169	40.482	47.444	42.757
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251
	— di grano duro	92.228	87.541	91.553	86.866	91.553	86.866	91.553	86.866	91.553	86.866	91.553	86.866	90.685	85.998

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 10/12-4-1965		Giorno 13-4-1965		Giorno 14-4-1965		Giorni 15/20-4-1965		Giorno 21-4-1965		Giorno 22-4-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato .	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	54.981	54.294	54.981	54.294	54.981	54.294	54.981	54.294	54.981	54.294	54.981	54.294
10.02	Segala	27.356	26.669	24.950	24.263	24.950	24.263	24.950	24.263	24.950	24.263	24.950	24.263
10.03	Orzo	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126
10.04	Avena	2.938	2.251	2.938	2.251	2.313	1.626	1.844	1.157	1.844	1.157	1.844	1.157
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	1.125	438	1.125	438
ex 10.07-B	Miglio	2.250	1.563	1.719	1.032	969	282	313	zero	313	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.206	6.519	7.206	6.519	6.706	6.019	6.706	6.019	6.706	6.019	6.706	6.019
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544
11.01-B	Farina di frumento segalato . . .	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51 544	56.231	51.544	56.231	51.544
ex 11.01-C	Farina di segala	47.444	42.757	44.138	39.451	44.138	39.451	44.138	39.451	44.138	39.451	44.138	39.451
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251
	— di grano duro	90.685	85.998	90.685	85.998	90.685	85.998	90.685	85.998	91.403	86.716	91.403	86.716

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 23-4-1965		Giorni 24/26-4-1965		Giorno 27-4-1965		Giorno 28-4-1965		Giorno 29-4-1965		Giorno 30-4-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato .	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	54.981	54.294	54.981	54.294	54.481	53.794	54.481	53.794	54.481	53.794	53.731	53.044
10.02	Segala	24.950	24.263	24.950	24.263	24.950	24.263	24.950	24.263	27.825	27.138	27.825	27.138
10.03	Orzo	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126
10.04	Avena	1.844	1.157	1.844	1.157	2.406	1.719	2.406	1.719	2.406	1.719	2.406	1.719
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	1.125	438	1.125	438	1.125	438	1.125	438	1.125	438	1.125	438
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.706	6.019	6.206	5.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544
11.01-B	Farina di frumento segalato . . .	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544	56.231	51.544
ex 11.01-C	Farina di segala	44.138	39.451	44.138	39.451	44.138	39.451	44.138	39.451	48.100	43.413	48.100	43.413
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251	56.938	52.251
	— di grano duro	91.403	86.716	90.922	86.235	90.922	86.235	89.953	85.266	89.953	85.266	89.466	84.779

(3473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo architetti e degli ingegneri urbanistici del Genio civile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

1) essere cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura;

b) laurea in ingegneria civile, sottosezione edile;

c) laurea in ingegneria civile, par coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-1937 purchè forniti del diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica.

Inoltre gli aspiranti devono essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato per la professione di architetto ovvero di ingegnere;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 con l'indicazione dell'Università presso cui è stato conseguito e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc., e per l'attribuzione del relativo punteggio, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea in architettura o in ingegneria civile - sottosezione edile - con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni titolo acquisito che intendono far valere; i titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentati.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni, prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per il decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di architetto;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.
Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 11.
Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1965
Registro n. 20, foglio n. 85

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) Prova grafica di composizione urbanistica-architettonica (10 ore);

2) Prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);

3) Svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (5 ore);

4) Svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);

5) Discussione orale sui tempi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra e sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 27 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

i) di accettare in caso di nomina, qualsiasi residenza;

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(4084)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Campobasso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 5 luglio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

1.	Caimmi dott. Luigi	punti	85,10	su 132
2.	Lombardi dott. Antonio	»	82,31	»
3.	Laudante dott. Carmine	»	80,28	»
4.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	75,95	»
5.	Milazzo dott. Andrea	»	75,27	»
6.	Coppa dott. Gerardo	»	74,92	»
7.	Grimaldi Sisto	»	73,52	»
8.	Pacileo dott. Vincenzo	»	73,51	»
9.	Romano dott. Giacomo	»	73,34	»
10.	Simeone dott. Mariangelo	»	72,86	»
11.	Calistri dott. Umberto	»	72,72	»
12.	Cormio dott. Salvatore	»	72,16	»
13.	Fuscà dott. Cesare	»	71,78	»
14.	Finarelli dott. Arnaldo	»	71,42	»
15.	Belvedere dott. Giuseppe	»	71,36	»
16.	Specchio dott. Franco	»	71,22	»
17.	Marceca dott. Ignazio	»	70,27	»
18.	Coverlizza dott. Mario	»	70,22	»
19.	Mancini dott. Rocco	»	70 —	»
20.	Scolari dott. Giovanni	»	69,18	»
21.	Spani dott. Tommaso	»	69,06	»
22.	Pittà dott. Giuseppe	»	68,96	»
23.	Medicamento dott. Umberto	»	68,35	»
24.	Di Tizio Marino	»	68,16	»
25.	Vivaldi dott. Sebastiano	»	68,10	»
26.	Salzano dott. Antonio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	68 —	»
27.	Petronio Bartolomeo	»	68 —	»
28.	Mendillo dott. Alfredo	»	67,70	»
29.	Pasquale dott. Giusto	»	67,68	»
30.	Jannelli Andrea	»	67,54	»
31.	Pace dott. Domenico	»	66,95	»
32.	Felice dott. Pio	»	66,87	»
33.	Napolitano Alfonso, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	65,66	»
34.	Preteroti Bruno	»	65,66	»
35.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	65,57	»
36.	Pastore dott. Ettore	»	65,31	»
37.	Bartolomei Adelmo	»	64,87	»
38.	Caizzi Gaetano	»	64,83	»
39.	Salani dott. Aroldo	»	64,63	»
40	Greco Arturo	»	63,60	»
41.	Trapani Leopoldo	»	63,56	»
42.	Romano dott. Pasquale	»	63,06	»
43.	Tucci Ugo	»	62,50	»
44.	Pellei Athos	»	62,16	»
45.	Magnani Giovanni	»	61,87	»
46.	Adduci Saverio	»	59 —	»
47.	Perruggino Giovanni	»	58,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5156)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a nove posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 24, del 17 giugno 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a nove posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1963.

(5201)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a fiato nei Conservatori di musica, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 44, del 29 ottobre 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1964 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a fiato nei Conservatori di musica, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962.

(5199)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'arte navale, navigazione ed esercitazioni, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 25, del 24 giugno 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1964 relativo all'approvazone della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a un posto di ispettore centrale di 2ª classe, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'arte navale, navigazione ed esercitazioni, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(5200)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1805 in data 27 aprile 1965, con il quale si dichiaravano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1963;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica comunale di Canale;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Vincenzo Landolfo;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Landolfo, nato a Bruzzano Zaffirio (Reggio Calabria) il 16 marzo 1917, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Canale.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Canale il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 2 luglio 1965

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(5024)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1733/San. in data 18 marzo 1964 e n. 4506 in data 14 agosto 1964, con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1963;

Visti i verbali trasmessi a questo Ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 803 in data 6 febbraio 1965, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione:

1. Farina Maria	punti 57,309
2. Taino Caterina	» 65,020
3. Masciocchi Maria	» 58,560
4. Vignati Carla	» 55,654
5. Bottacchi Italia	» 54,760
6. Dosso Natalina	» 52,520
7. Sangalli Maria Antonietta	» 51,958
8. Oliveti Jolanda	» 51,110
9. Cigolini Fausta	» 50,430
10. Sartini Luigia	» 48,434
11. Brera Zaira	» 47,470
12. Koller Anna Maria	» 46,006

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 3 luglio 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1733/San. in data 18 marzo 1964 e n. 4506 in data 14 agosto 1964, con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1963:

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 803 in data 6 febbraio 1965;

Richiamato il proprio decreto n. 4620 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dalle candidate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato e vengono assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Farina Maria: condotta Arcisate-Induno Olona;
2) Taino Caterina: condotta Olgiate Olona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 3 luglio 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(4860)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 824/6/Amm. in data 6 febbraio 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 8788/6/Amm. in data 28 dicembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;
Visto il proprio decreto n. 8789/6/Amm. in data 28 dicembre 1964 con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;
Considerato che l'ostetrica Cerbai Egle vincitrice della condotta ostetrica di San Quirico (Sorano) ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata e che alla medesima condotta hanno rinunziato anche le altre candidate utilmente collocate in graduatoria e debitamente interpellate;
Considerato pertanto che deve provvedersi alla assegnazione della sopraindicata condotta;
Viste le domande delle concorrenti che le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Considerato che l'ostetrica Fralassi Lietta che segue in graduatoria la vincitrice e le altre ostetriche rinunciatarie della condotta di San Quirico (Sorano) ha dichiarato di accettare la predetta condotta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Fralassi Lietta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di San Quirico del comune di Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 13 luglio 1965

Il medico provinciale GALLO

(5082)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Modifica alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1791 del 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto nei comuni di Bari frazione Carbonara; Bitonto frazione Palombaio; Grumo Appula e Ruvo di Puglia (2ª condotta) al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 4218 in data 15 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso sopradetto;
Visto il proprio decreto n. 4261 in data 18 giugno 1965, con il quale si nominavano i vincitori del concorso medesimo;
Considerato che per errore di trascrizione nell'assegnazione delle sedi è stato seguito l'ordine del bando di concorso e non l'ordine delle preferenze indicate dai candidati;
Ritenuto pertanto necessario modificare il precitato decreto n. 4261 del 18 giugno 1965, assegnando ai candidati idonei la sede richiesta secondo l'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 4261 del 18 giugno 1965 è così modificato:
i seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse del presente decreto sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Mascia Vittorio: Bari frazione Carbonara;
2) Scavo Giuseppe: Grumo Appula;
3) Saluzzi Mario: Ruvo di Puglia (2ª condotta);
4) Caroselli Giuseppe: Bitonto frazione Palombaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 7 luglio 1965

Il medico provinciale: MARCECA

(4878)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6906 del 16 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;
Ritenuto di dover provvedere alla formazione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Venezia, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 è costituita come segue:

Presidente:
Allaria rag. Giacomo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Fierro dott. Achille, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Pellizzari prof. Carlo, direttore della Scuola ostetrica e della Clinica ostetrica di Venezia;
Toschi prof. Paolo, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Lattarulo dott. Antonio, direttore di sezione della Prefettura di Venezia;
Rocchi Storpa Nella, ostetrica condotta del comune di Quarto d'Altino.

Segretario:
Lombardo dott. Guido, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Venezia.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Venezia.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: CANALIS

(4880)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3060 del 28 giugno 1965, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) La Porta Filippo: Casola, 2ª condotta;
2) Melandri Biagio Conselice Condotta di Lavezzola;
3) Brighi Giancarlo: Brisighella Condotta di Strada Casale.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 6 luglio 1965

Il medico provinciale FIORENTINO

(4924)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3895 in data 22 dicembre 1964, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di: Follo, Bolano, Santo Stefano Magra e Calice al Cornoviglio;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 970 in data 15 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e di questo Ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Secco Bruno	punti	70,904
2. Lo Russo Roberto	»	67,820
3. Galeazzi Giacomo	»	67,632
4. Panta Carlo	»	67,376
5. Boccacci Giuseppe	»	62,644
6. Chiarini Francesco	»	60,728
7. Quaquarini Primo	»	59,942
8. Giorgi Mario	»	59,864
9. Venturelli Mario	»	51,591
10. Pucci Giorgio	»	50,470
11. Ragni Luigi	»	48,000
12. Marusi Aurelio	»	47,040
13. Mutti Amerigo	»	44,500
14. Cremagnani Angelo	»	43,500
15. Calzarossa Pietro	»	43,000

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune capo consorzio veterinario di Follo.

La Spezia, addì 5 luglio 1965

Il veterinario provinciale COMPARINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1800, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posto di veterinario consorziale del comune capo consorzio di Follo, bandito con decreto n. 3895 in data 22 dicembre 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Secco Bruno, compreso nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio tra i comuni di: Follo, Bolano, Santo Stefano Magra e Calice al Cornoviglio.

Il sindaco di Follo, Comune capo del predetto Consorzio veterinario, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di sua competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune capo consorzio più volte citato.

La Spezia, addì 5 luglio 1965

Il veterinario provinciale: COMPARINI

(4861)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.